

VENERDI 17 APRILE, ore 17.45

«CARCERE E COSTITUZIONE: DALLA FINALITÀ DELLA PENA ALLA SUA ESECUZIONE»

Dott.ssa Stefania Carnevale

Pena e restrizioni della libertà nella Costituzione

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Qualche disposizione relativa al trattamento penitenziario (legge n. 354 del 1975)

Art. 1 - Trattamento e rieducazione

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Art. 13 - Individualizzazione del trattamento

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

Art. 15 - Elementi del trattamento

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

PER PARLARE DI CARCERE DOBBIAMO CONOSCERE ...

... QUALCHE DATO SULLA POPOLAZIONE DETENUTA

(Fonte: DAP- Dati al 31.12.2008)

<u>Capienza istituti</u> : 43.213	<u>Totale reclusi</u> : 58.127	
<u>Uomini</u> : 55.601	<u>Donne</u> : 2.526	
<u>Fascia di età presente in percentuale maggiore</u> : tra i 25 e i 45 anni		
<u>Italiani</u> : circa 55% (dati del 2007)	<u>Stranieri</u> : circa 45%	
<u>Definitivi</u> : 46%	<u>Imputati</u> : 51%	<u>Internati</u> : 3%

... I NUMERI DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA

Ogni anno dalla detenzione accedono alle **misure alternative** dai 25.000 ai 32.000 condannati.

Dalla libertà vi accedono dai 20.000 ai 25.000 condannati.

A questi numeri vanno aggiunti i numerosissimi condannati che hanno un ordine di esecuzione sospeso in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

I condannati che scontano la loro pena in esecuzione penale esterna si aggirano quindi tra le 45.000 e le 57.000 unità.

Si tratta di una cifra all'incirca corrispondente a quella dei detenuti che scontano la loro pena in carcere.

→ Per accogliere la totalità dei condannati, escludendo la possibilità di fruire di misure alternative, si dovrebbe raddoppiare il numero delle carceri attualmente esistenti: da 200 a circa 400.

... I COSTI DEL SISTEMA CARCERARIO

Un detenuto costa in media alla collettività **€150,00 al giorno**.

(fonte: stime DAP)

€ 150 x 55.000 detenuti x 365 giorni = Il sistema carcerario costa attualmente più di 3 miliardi di euro l'anno.

... carceri a 5 stelle?

- non ha doccia l'89,4% dei detenuti;
- non ha acqua calda il 69,31%;
- non ha il bidet il 60% delle detenute;
- il 12,8% dei detenuti vive in celle dove il bagno non è collocato in un vano separato, bensì vicino al letto;
- il 55,6% vive in carceri dove non sono consentiti colloqui in spazi all'aria aperta;
- il 29,3% non può accendere le luci all'interno della propria cella (gli interruttori sono situati all'esterno);
- il 7,69% vive in celle con schermature alle finestre che rendono insufficiente l'illuminazione naturale;
- il 18,4% vive in un ambiente costantemente illuminato;
- il 64,39% è ristretto in carceri dove non esiste la figura del mediatore culturale.

I costi di **mantenimento** in carcere di un detenuto (spese di vitto e alloggio) ammontano attualmente a **1,80 € al giorno**.

Il detenuto, a meno che non versi in condizioni di assoluta indigenza, è tenuto a sostenere le spese per il suo mantenimento, anche mediante trattenuta dalla retribuzione per le attività lavorative svolte.

- Sono 14.595 i detenuti lavoranti, pari al 24,7%.
- La maggior parte è alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria e viene occupata in servizi di istituto, manutenzione di fabbricati, lavorazioni varie e in colonie agricole.

La **spesa sanitaria** giornaliera per ogni detenuto, in media, è **4,40 €**

... e i restanti 146 € al giorno?

Si tratta dei costi di gestione dell'edilizia penitenziaria e del personale: amministrativo, tecnici del trattamento, polizia penitenziaria.

La fetta più cospicua di questa somma è destinata alla retribuzione del personale di polizia penitenziaria.

In Italia vi è un agente di polizia penitenziaria ogni 1,5 detenuti. In altri paesi europei il numero è inferiore: 1 agente ogni 3 detenuti.

Negli Stati Uniti vi è un agente ogni 7 detenuti.

→ Raddoppiare il numero delle carceri significherebbe stanziare il doppio delle risorse economiche attualmente destinate alla gestione del sistema penitenziario.

Il fondi destinati alla giustizia vengono invece sistematicamente tagliati, creando enormi difficoltà agli operatori del settore:

- Sono 551 gli educatori, rispetto ai 1.376 previsti, con un rapporto educatore/detenuto pari a 1 a 107.
- Gli assistenti sociali sono 1.223, rispetto ai 1.630 previsti, con un rapporto 1 a 48.
- Gli psicologi sono 400, con presenza di poche ore al mese e rapporto di 1 a 148.

I PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA SONO UNA SOLUZIONE VALIDA?

Nella storia dell'Italia repubblicana vi sono stati 35 provvedimenti di amnistia e indulto.

Prima dell'ultimo indulto (2006), era dal 1990 che non veniva emanato un provvedimento clemenziale: il sovraffollamento era tenuto sotto controllo grazie alle alternative alla detenzione.

Gli effetti dell'indulto sul sovraffollamento carcerario sono pressoché svaniti in meno di 3 anni.

AVVALERSI DELLE CARCERI ESISTENTI?

Allo stato attuale, nonostante metà dei condannati scontino la loro pena in regime alternativo alla detenzione e nonostante il provvedimento di indulto del 2006, le carceri italiane ospitano circa il 30% dei detenuti in più rispetto alla loro capienza.

Il sovraffollamento è definito dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura «trattamento inumano», perché priva il detenuto dello spazio minimo vitale.

Secondo le regole penitenziarie europee, adottate dal Consiglio d'Europa, lo spazio vitale minimo da riservare al singolo detenuto è di 7 mq.

In Italia, spesso, in celle di 3x2 metri convivono 6 persone.

In Italia, nel 2008, ci sono stati 48 suicidi in carcere.

LA PENA COME «PROBLEMA»

